

N. R.G. 12-1/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Maria Lico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 12-1/2022 promosso a norma degli articoli 68 e seguenti d.lgs. n. 14 del 2019 da **Marisa Canella**, nata a Massafiscaglia (FE) il 16.12.1943, residente in Cattolica (RN), Via Giuseppe Verdi n. 29/e, C.F. CNLMRS43T56F026Z con ricorso ex art. 67 CCII depositato in data 19.10.2022, accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma 2 CCII dell'OCC nelle persone dei Gestori della Crisi avv. Patrizia Giuliano e avv. Clelia Santoro;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso e la documentazione ad esso allegata;

letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;

Visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 10.1.2023 con il quale si è disposto che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi



potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sovraindebitato sino alla conclusione del procedimento;

letta l'informativa dell'OCC del 24.2.2023 nella quale si dava atto dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini, della comunicazione effettuata all'unico creditore MB Credit Solutions S.p.a. e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e sostenibilità del piano proposto non ravvisando la necessità di apportare alcuna modifica;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. b) CCII, atteso che il ricorrente risiede in Cattolica (RN);

Rilevato che il ricorrente può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo persona fisica, non imprenditrice che ha contratto debiti a titolo di fideiussore in favore della figlia Cristina Canella, in relazione ad attività di impresa esercitata esclusivamente da quest'ultima (sul punto, va condiviso l'orientamento interpretativo secondo cui la mera connotazione come "accessoria" della garanzia fideiussoria non vale ad escludere la qualificazione come consumatore del soggetto che la presta in relazione a crediti di impresa, dovendosi scrutinare in concreto la posizione del garante e, in particolare, se la garanzia sia da questo rilasciata nell'ambito di un'attività di impresa da esso svolta, ciò che nel caso di specie va escluso);

ritenuto che sulla base della documentazione prodotta sussista la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, essendo la ricorrente titolare di soli redditi da pensione per euro 15.600,00 annuali, a fronte di un indebitamento per euro 56.367,21;

rilevato che la proposta prevede:



- Pagamento dell'OCC per euro 1.388,00, in prededuzione (immediatamente dopo l'omologa, mediante le somme accantonate nell'ambito della procedura esecutiva di espropriazione presso terzi incardinata dal creditore MB Credit Solutions);
- Pagamento in favore del creditore MB Solutions S.p.a. della somma di euro 3.000,00 (di cui euro 660,00 immediatamente dopo l'omologa, trattandosi di somme accantonate nell'ambito della procedura esecutiva sopra indicata, ed i restanti euro 2.340,00 in n. 47 rate mensili da euro 50,00 ciascuna, per una durata complessiva di circa 4 anni);

ritenuto che proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte né ha compiuto atti in frode ai creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Marisa Canella e dichiara chiusa la procedura;

dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al Giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;

dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del tribunale



di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC,
ai creditori;

Rimini, 17 marzo 2023

Il Giudice

Dott. Lorenzo Maria Lico

